Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Giovedì, 15 ottobre 1931 - Anno IX** — **Numero 239**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Corso Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1545.

REGIO DECRETO 24 settembre 1931, n. 1230.

Programmi degli esami ed esperimenti per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 dicembre 1925, n. 2297, relativo agli esperimenti per l'avanzamento dei tenenti colonnelli del Regio esercito;

Vista la legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, recante modificazioni ad alcune particolari disposizioni della legge suddetta;

Visto il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418, che stabilisce le norme ed i programmi concernenti gli esperimenti ed esami per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1930, n. 83, recante modificazioni alle norme e ai programmi concernenti gli esperimenti ed esami per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I programmi particolareggiati degli esami ed esperimenti annessi al R. decreto n. 83 del 12 febbraio 1930 sono abrogati e rispettivamente sostituiti da quelli che, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, sono allegati al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 15. — MANCINI.

ALLEGATO N. 1.

Programma degli esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore dei carabinieri Reali.

Discussione orale sulle seguenti materie:

A) *Educazione professionale.*

1ª Tesi. — Ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali.

2ª Tesi. — Criteri di massima in ordine alle dipendenze ed alle relazioni degli ufficiali comandanti territoriali.

3ª Tesi. — Della istruzione del personale.
4ª Tesi. — Dei doveri del comandante di divisione dell'Arma.
5ª Tesi. — Il servizio d'istituto dell'Arma.
6ª Tesi. — Del governo disciplinare dell'Arma. Stato e avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali.
7ª Tesi. — La visita periodica ai comandi dipendenti - Caserme - Casermaggio - Amministrazione dei reparti dell'Arma.
8ª Tesi. — Verifiche disciplinari e verifiche di servizio.
9ª Tesi. — Elementi per lo studio delle situazioni politico-sociali, anche nei riflessi dell'ordine, sicurezza e spirito pubblico. Norme per la compilazione delle relative relazioni.

B) *Reclutamento del Regio esercito - Leva all'estero.*

1ª Tesi. — Reclutamento del Regio esercito. Principî generali.
2ª Tesi. — Ferme di leva - Operazioni di leva - Liste di leva - Consigli di leva - Commissioni mobili.
3ª Tesi. — Chiamate alla leva - Esame personale ed arruolamento degli inscritti - Funzioni ed obblighi dell'Arma dei carabinieri Reali.
4ª Tesi. — Renitenti alla leva - Liste dei renitenti.
5ª Tesi. — Arruolamenti e riammissioni nell'Arma dei carabinieri Reali.
6ª Tesi. — Leva all'estero - Dispensa provvisoria o definitiva - Permessi di rimpatrio - Renitenza in materia di leva all'estero.
7ª Tesi. — Missionari cattolici - Sacerdoti cattolici aventi cura d'anime.

C) *Legge penale militare.*

1ª Tesi. — Reato militare - Pene militari - Imputabilità.
2ª Tesi. — Reati contro il servizio - In servizio - Contro la disciplina.
3ª Tesi. — Nozioni generali sulla procedura in tempo di pace - Tribunali militari territoriali permanenti.
4ª Tesi. — Tribunale supremo militare: costituzione e attribuzioni.
5ª Tesi. — Giurisdizione militare in tempo di guerra: competenza - Tribunali straordinari.
6ª Tesi. — Magistratura speciale - Tribunale speciale per la difesa dello Stato - Revisione delle sentenze emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

D) *Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo del Regno.*

1ª Tesi. — Organizzazione amministrativa dello Stato Italiano - Organi amministrativi ed organi costituzionali - Classificazione degli organi amministrativi.
2ª Tesi. — L'amministrazione diretta centrale dello Stato - Ministeri - Organi consultivi ed organi di controllo.
3ª Tesi. — L'amministrazione diretta locale dello Stato: Prefetture - Governatorato - Alto commissario - Podestà.
4ª Tesi. — L'amministrazione indiretta: Gli enti autarchici territoriali ed istituzionali - I Consigli provinciali dell'economia.
5ª Tesi. — Le istituzioni di assistenza e beneficenza - Le istituzioni nazionali create dal Regime.
6ª Tesi. — La giustizia amministrativa - Ricorsi amministrativi - Azione giudiziaria - Ricorsi di giurisdizione amministrativi.

E) *Legislazione sindacale corporativa.*

1ª Tesi. — Le caratteristiche dello Stato moderno in relazione alle forme di governo - Corrispondente affermazione del sindacalismo - Sindacalismo classista puro e sorelliano e sindacalismo generale e sociologico del Duguit - Loro influenza e caratteri differenziali.
2ª Tesi. — La concezione fascista dello Stato e i suoi aspetti particolari - Stato e Nazione - Differenzazione ed identificazione dello Stato nazionale fascista.
3ª Tesi. — Il sindacalismo corporativo fascista e la « questione sociale » - Nuova concezione economica del regime - Dalla produzione alla distribuzione del prodotto.
4ª Tesi. — L'ordinamento sindacale corporativo fascista e la nuova disciplina del lavoro - Precedenti, ragioni e scopi della legge 3 aprile 1926, n. 563 - Organizzazione sindacale: Le associazioni professionali legalmente riconosciute - Presupposti sostanziali e formali per il riconoscimento ed effetti del riconoscimento stesso - Distinzione e specie delle associazioni professionali - Controllo statale - Vigilanza e tutela - Organi sindacali - Associazioni professionali di fatto - Associazioni vietate - Associazioni autorizzate.
5ª Tesi. — Ordinamento corporativo - Dal sindacato alla corporazione - La corporazione e gli organi corporativi - Consigli provinciali dell'economia corporativa - Consiglio nazionale delle corporazioni.
6ª Tesi. — Ministero delle corporazioni - L'organizzazione e l'inquadramento attuale dei sindacati di datori di lavoro e di lavoratori (a seguito dello sbloccamento confederativo) nonchè delle associazioni autorizzate.
7ª Tesi. — La Carta del lavoro: storia, contenuto, finalità.

F) *Codice penale comune.*

1ª Tesi. — Nozione e distinzione dei reati - Della punibilità - Efficacia della legge in relazione al tempo, al luogo ed alla nazionalità - Eccezione al principio della territorialità della legge penale - Reati commessi all'estero - Estradizione.
2ª Tesi. — Delle pene - Pene comminate per i delitti - Pene comminate per le contravvenzioni - Liberazione condizionale - Della imputabilità - Cause che la escludono o la diminuiscono.
3ª Tesi. — Delitto tentato - Concorso di più persone nello stesso reato - Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti - Concorso di reati - Reato continuato - Reato complesso - Reato connesso.
4ª Tesi. — Recidiva generica e recidiva specifica - Abitualità - Professionalità nel reato e tendenza a delinquere - Della persona offesa dal reato - Estinzione dell'azione penale e delle condanne penali.
5ª Tesi. — Delle misure di sicurezza - Esecuzione delle misure di sicurezza - Distinzione delle misure di sicurezza.
6ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro la personalità dello Stato.
7ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia.
8ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.
9ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro l'ordine pubblico e contro l'incolumità pubblica.
10ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro la fede, contro l'economia pubblica, industria e commercio.
11ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume - contro la sanità ed integrità della stirpe - contro la famiglia.
12ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro la persona e contro il patrimonio.
13ª Tesi. — Le contravvenzioni di polizia.
14ª Tesi. — Le contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione.

G) *Procedura penale.*

1ª Tesi. — Finalità della legge di procedura penale in ordine all'accertamento dei reati - Compito della polizia giudiziaria - Atti della polizia giudiziaria - Rapporti della polizia giudiziaria con l'autorità giudiziaria.
2ª Tesi. — Concetto della flagranza e sua importanza come fondamento giuridico della legittimità dell'arresto in vari reati.
3ª Tesi. — Competenza per materia e per territorio.
4ª Tesi. — Istruzione formale ed istruzione sommaria - Concorso degli ufficiali di polizia giudiziaria.
5ª Tesi. — Libertà personale - I mandati - Casi in cui si fa luogo alle varie specie di mandati con speciale riguardo a quelli in cui il mandato è facoltativo ed a quelli in cui il mandato è obbligatorio.

H) *Nozioni sull'ordinamento giudiziario.*

1ª Tesi. — Nozioni generali sull'ordinamento giudiziario - Carriera dei magistrati: gradi e funzioni.
2ª Tesi. — Composizione dei giudizi: Preture, Tribunali, Corti d'appello e Corti d'assise.
3ª Tesi. — Pubblico ministero ed uffici d'istruzione - Incompatibilità, esenzione e ricusazione dei funzionari giudiziari.
4ª Tesi. — Esame dei limiti della giurisdizione in ordine alle diverse azioni - La giurisdizione per i reati militari e marittimi.

I) *Legge e regolamento di P. S.*

1ª Tesi. — Concetto di polizia nello Stato moderno - Polizia di sicurezza e polizia amministrativa - L'ordine pubblico come scopo immanente dell'attività di polizia.
2ª Tesi. — Esame sommario dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione, con particolare riferimento alle autorizzazioni di polizia.
3ª Tesi. — Esame sommario delle disposizioni relative all'ordine pubblico ed alla incolumità pubblica.
4ª Tesi. — Esame sommario delle disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.
5ª Tesi. — Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza ed investigazione privata - Degli stranieri.
6ª Tesi. — Esame sommario delle disposizioni relative alle persone pericolose per la società - Ammonizione - Confino.
7ª Tesi. — Del meretricio - L'ufficio centrale per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.
8ª Tesi. — Disciplina delle associazioni e degli enti ed istituti esistenti ed operanti nel Regno e Colonie.
9ª Tesi. — Stato di pericolo pubblico - Stato di guerra.

L) *Legislazione sociale.*

1ª Tesi. — Oggetto della legislazione sociale e della legislazione del lavoro: breve cenno storico sulla legislazione sociale.
2ª Tesi. — L'intervento dello Stato e l'oggetto della legislazione internazionale.
3ª Tesi. — La tutela del lavoro: preparazione al lavoro - Organizzazione del lavoro - Remunerazione del lavoro - Durata del lavoro - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.
4ª Tesi. — Il contratto individuale e collettivo del lavoro secondo l'ordinamento sindacale italiano - La magistratura del lavoro.
5ª Tesi. — Previdenza ed assistenza - Previdenza e mutualità - Le assicurazioni libere - La prevenzione degli infortuni - Igiene del lavoro - Le assicurazioni contro gli infortuni.
6ª Tesi. — Le assicurazioni sociali - contro l'invalidità e vecchiaia - contro le malattie - per la maternità - contro la disoccupazione involontaria.
7ª Tesi. — Il fenomeno dell'emigrazione e l'assistenza agli emigranti.

Durata della prova orale, un'ora.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

ALLEGATO N. 2.

Programma degli esami per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di capitano.

Discussione orale sulle materie seguenti:

A) *Educazione professionale.*

1ª Tesi. — Ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali.
2ª Tesi. — Istituzione e prerogative.
3ª Tesi. — Attribuzione e doveri degli ufficiali e sottufficiali comandanti.
4ª Tesi. — Dipendenze e relazioni colle autorità civili e militari.
5ª Tesi. — Criteri informativi della nota preliminare al regolamento generale dell'Arma.
6ª Tesi. — Servizio delle informazioni.
7ª Tesi. — Visite periodiche ed ispezioni.
8ª Tesi. — Verifiche di servizio e verifiche disciplinari.

B) *Nozioni generali sull'ordinamento del Regio esercito.*

1ª Tesi. — Ordinamento delle forze - Gli ordinamenti del Regio esercito italiano nel dopo guerra.
2ª Tesi. — Ripartizione del personale - Le truppe - I servizi - Frazionamento e raggruppamento interno del personale in unità maggiori.
3ª Tesi. — Ordinamento dell'Esercito italiano - Regio esercito metropolitano.
4ª Tesi. — Comando supremo - Ministro della guerra - Comandi designati d'armata.
5ª Tesi. — Il Consiglio dell'Esercito - Commissione suprema di difesa.
6ª Tesi. — La circoscrizione militare territoriale.
7ª Tesi. — Cenni sull'ordinamento delle forze coloniali.

C) *Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo del Regno.*

1ª Tesi. — Il diritto amministrativo come scienza - Concetto di diritto amministrativo e di pubblica amministrazione - Le fonti del diritto amministrativo italiano.
2ª Tesi. — La teoria dei rapporti del diritto amministrativo - Gli atti amministrativi - La responsabilità degli enti amministrativi.
3ª Tesi. — Esame sommario dell'organizzazione amministrativa dello Stato italiano - Concetto di pubblico ufficio, funzionari ed impiegati pubblici - Il rapporto di pubblico impiego.

4ª Tesi. — L'amministrazione diretta centrale e diretta locale dello Stato ed i suoi organi.

5ª Tesi. — L'amministrazione indiretta - Gli enti autarchici territoriali ed istituzionali.

6ª Tesi. — La tutela giurisdizionale dei diritti e la giustizia amministrativa.

D) *Nozioni generali sull'ordinamento giudiziario del Regno.*

1ª Tesi. — L'ordinamento giudiziario italiano - La carriera dei magistrati - Gradi e funzioni Norme generali per la nomina ed assunzione alle funzioni giudiziarie ed esercizio delle medesime.

2ª Tesi. — Composizione dei giudizi: Preture, Tribunali, Corti d'appello.

3ª Tesi. — Ordinamento delle Corti d'assise - Ordinamento della Corte di cassazione del Regno.

4ª Tesi. — Pubblico ministero ed ufficio d'istruzione - Delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

5ª Tesi. — Della giurisdizione - La giurisdizione per i reati militari e marittimi.

6ª Tesi. — Delle udienze - Polizia delle udienze - Effetti dell'azione penale in relazione alla funzione di polizia giudiziaria.

E) *Diritto penale e codice penale.*

1ª Tesi. — Concetto dello Stato e sua funzione speciale - Supremazia dello Stato sui cittadini: diritto di dettare norme ed infliggere pene.

2ª Tesi. — Delle pene - Del reato - Del reo e della persona offesa dal reato - Applicazione ed esecuzione della pena - Estinzione del reato e della pena - Cenni sommari.

3ª Tesi. — Delle misure amministrative di sicurezza - Esecuzione delle misure di sicurezza - Distinzione delle misure di sicurezza.

4ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro la personalità dello Stato.

5ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro la pubblica amministrazione.

6ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro l'amministrazione della giustizia.

7ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.

8ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro l'ordine pubblico e contro l'incolumità pubblica.

9ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro la fede pubblica e contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio.

10ª Tesi. — Dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume e contro l'integrità e la sanità della stirpe.

11ª Tesi. — Cenno sommario dei delitti contro la famiglia.

12ª Tesi. — Cenno sommario dei delitti contro la persona e contro il patrimonio.

13ª Tesi. — Le contravvenzioni di polizia e quelle concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione.

F) *Codice di procedura penale.*

1ª Tesi. — Esame dell'azione penale - Esame dell'azione civile.

2ª Tesi. — Atti della polizia giudiziaria - Loro classificazione ed esame del contenuto di ciascuno di essi.

3ª Tesi. — Concetto della flagranza e sua importanza come fondamento giuridico della legittimità di alcuni atti di polizia giudiziaria.

4ª Tesi. — Esame degli atti di polizia giudiziaria che con maggiore verosimiglianza si rendono necessari in ordine ai vari titoli di reato previsti nel Codice penale.

5ª Tesi. — Definizione dei mandati e loro classificazione.

6ª Tesi. — Condanna condizionale: esame di tale istituto - Liberazione condizionale - Suoi caratteri differenziali dalla condanna condizionale.

7ª Tesi. — Amnistia - Indulto - Grazia - Esame specifico di questi istituti in rapporto alle conseguenze giuridiche che derivano dalla loro applicazione - Casellario giudiziale.

G) *Codice penale per l'Esercito.*

1ª Tesi. — Della legge penale militare - Necessità di una legge speciale - Suoi effetti riguardo alla persona del colpevole - Nozioni del reato militare.

2ª Tesi. — Esame delle varie pene militari - Reati contro il servizio.

3ª Tesi. — Reati in servizio e reati contro la disciplina.

4ª Tesi. — Doveri degli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali quando procedono all'istruzione preparatoria in caso di reati militari.

5ª Tesi. — Nozioni generali sulla procedura in tempo di pace - Organi giudiziari dell'Esercito - Tribunali territoriali permanenti - Loro competenza.

6ª Tesi. — Nozioni generali sulla procedura in tempo di guerra - Tribunali straordinari.

7ª Tesi. — Magistratura speciale - Tribunale speciale per la difesa dello Stato - Revisione delle sentenze emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

H) *Legge e regolamento di P. S.*

1ª Tesi. — Concetto della polizia - Obietto delle azioni di polizia - Necessità della prevenzione e diritto di polizia.

2ª Tesi. — Divisione della polizia - Attività della polizia di sicurezza - Polizia della stampa.

3ª Tesi. — Concetto di ordine pubblico - Spirito pubblico - La legge di P. S. e sua finalità - Organizzazione della P. S. in Italia - Determinazione della qualità di ufficiale di P. S. e di agente P. S.

4ª Tesi. — Dei provvedimenti di polizia e loro esecuzione con particolare riferimento alle autorizzazioni di polizia.

5ª Tesi. — Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti pubblici - Cerimonie religiose fuori dei tempii.

6ª Tesi. — Delle armi - Disposizione relativa al porto d'armi: raccolta delle armi; loro detenzione, smercio e fabbricazione - Prevenzione degli infortuni e disastri - Industrie pericolose e mestieri rumorosi ed incomodi.

7ª Tesi. — Disposizioni relative agli spettacoli pubblici, agli esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.

8ª Tesi. — Disposizioni relative alla sorveglianza sulle classi pericolose della società - Dell'ammonizione - Del confino di polizia.

9ª Tesi. — Misure straordinarie di polizia e leggi speciali per motivi di ordine pubblico - Stato di pericolo pubblico - Stato di guerra.

10ª Tesi. — Disciplina delle associazioni, enti ed istituti.

I) *Elementi di diritto costituzionale.*

1ª Tesi. — Cenni di storia costituzionale italiana.

2ª Tesi. — Il Fascismo ed il problema dello Stato.

3ª Tesi. — Concetto di Stato e di sovranità.

4ª Tesi. — Gli organi dello Stato fascista.

5ª Tesi. — La legge elettorale politica.

6ª Tesi. — Le funzioni dello Stato sotto il punto di vista giuridico.

L) *Principî di economia politica.*

1ª Tesi. — La scienza economica: sua posizione fra le scienze sociali - L'attività economica e la legge del minimo mezzo.

2ª Tesi. — Le scuole economiche secondo le varie tendenze: cenni storici.
3ª Tesi. — La produzione della ricchezza: suoi fattori e rapporti fra di essi.
4ª Tesi. — Associazione e divisione del lavoro - Le macchine - Organizzazione della produzione - Le imprese.
5ª Tesi. — Distribuzione della ricchezza: rendita, salario, interesse e profitto.
6ª Tesi. — Circolazione della ricchezza: scambio - Valore e prezzo in regime di libera concorrenza e di monopolio - Istituti di credito - Le borse.
7ª Tesi. — Il credito: concetto ed elementi - Le banche.
8ª Tesi. — Consumo della ricchezza: diritti e doveri dei consumatori - Spese di lusso - Risparmio.

M) *Legislazione sociale.*

1ª Tesi — Concetto della legislazione sociale - Le fonti della legislazione del lavoro nei vari Paesi.
2ª Tesi — Funzione assistenziale dello Stato - La riforma sociale realizzata dal Fascismo.
3ª Tesi — Provvedimenti per la tutela igienica della stirpe - L'ordinamento dell'amministrazione sanitaria - Profilassi delle malattie sociali - Lotta contro la tubercolosi, contro la malaria, contro il cancro - Profilassi antivenerea.
4ª Tesi — Profilassi sociale delle malattie mentali - Lotta contro l'alcoolismo e contro gli stupefacenti.
5ª Tesi — Legislazione contro la tratta delle donne e dei fanciulli.
6ª Tesi — Previdenza sociale: le assicurazioni sociali nella legislazione italiana; assicurazione per la maternità; assicurazione contro le malattie; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
7ª Tesi — Assicurazione contro la disoccupazione - Assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia - La mutualità scolastica.
8ª Tesi — Le istituzioni di assistenza e beneficenza nazionali create dal Regime.
9ª Tesi — Emigrazione e protezione degli emigranti - Immigrazione.

N) *Legislazione sindacale corporativa.*

1ª Tesi — La concezione fascista dello Stato e suoi aspetti particolari.
2ª Tesi — Sindacalismo - Sindacalismo corporativo fascista - Concezione economica del regime.
3ª Tesi — La libertà individuale e l'intervento dello Stato nella produzione - Sviluppi ed organizzazione scientifica della produzione - I fattori della distribuzione del prodotto ed in particolare la determinazione del salario secondo la Carta del lavoro.
4ª Tesi — Cenni storici delle associazioni professionali e loro natura giuridico-economica.
5ª Tesi — Esame sommario dell'ordinamento sindacale e corporativo secondo la concezione fascista.
6ª Tesi — La disciplina dei rapporti collettivi di lavoro e loro natura giuridica.
7ª Tesi — Reati contro l'ordinamento corporativo del lavoro e diritto processuale sul lavoro - Magistratura del lavoro.
8ª Tesi — Cenni sommari sulla bonifica integrale - Suoi vari aspetti nei riguardi della produzione, dell'igiene, della sanità fisica e dell'incremento demografico - Lotta contro l'urbanesimo - Ruralizzazione.

O) *Legge sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali e sottufficiali.*

1ª Tesi — Legge e regolamento sullo stato dei sottufficiali.
2ª Tesi — Le commissioni di disciplina.
3ª Tesi — Avanzamento ad anzianità ed a scelta nei vari gradi di sottufficiale.
4ª Tesi — Legge e regolamento sullo stato degli ufficiali.
5ª Tesi — Consigli di disciplina.
6ª Tesi — Legge e regolamento sull'avanzamento degli ufficiali in S. P. E.

Durata della prova orale, un'ora.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

ALLEGATO N. 3.

Programma degli esami per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore dei carabinieri Reali.

Discussione orale sulle seguenti materie:

A) *Educazione professionale.*

1ª Tesi — Ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali.
2ª Tesi — Criteri di massima in ordine alle dipendenze ed alle relazioni degli ufficiali comandanti territoriali.
3ª Tesi — Della istruzione del personale.
4ª Tesi — Dei doveri del comandante di divisione dell'Arma.
5ª Tesi — Il servizio d'istituto dell'Arma.
6ª Tesi — Del governo disciplinare dell'Arma - Stato e avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali.
7ª Tesi — La visita periodica ai comandi dipendenti - Caserme - Casermaggio - Amministrazione dei reparti dell'Arma.
8ª Tesi — Verifiche disciplinari e verifiche di servizio.
9ª Tesi — Elementi per lo studio delle situazioni politico-sociali, anche nei riflessi dell'ordine, sicurezza e spirito pubblico - Norme per la compilazione delle relative relazioni.

B) *Principi di economia politica.*

1ª Tesi — Oggetto dell'economia politica - Le dottrine economiche secondo il metodo e le soluzioni.
2ª Tesi — Produzione della ricchezza: suoi fattori - Associazione e divisione del lavoro - Libertà del lavoro.
3ª Tesi — Circolazione della ricchezza - Teoria del valore - Legge del valore - Scambio - Organi dello scambio - La moneta - Banche - Stanze di compensazione - Borse di commercio - Scambio internazionale - L'inflazione nella grande guerra - Il ritorno all'oro.
4ª Tesi — Distribuzione della ricchezza - Rendita - Salario - Interesse - Profitto - Consumo della ricchezza.
5ª Tesi — Il commercio interno ed esterno - Protezionismo e liberismo.

C) *Questione sociale.*

1ª Tesi — La questione sociale nella storia - La questione operaia - Individualismo e collettivismo - Il socialismo: sua genesi e sua evoluzione - Carlo Marx e l'internazionale - Collettivismo - Sindacalismo - Comunismo - La dottrina bolscevica - Democrazia cristiana.

2ª Tesi — L'economia sociale ed il movimento socialista - Caratteri socialisti della distribuzione - Lotta di classe e collaborazione di classe.

3ª Tesi — La dottrina liberale - Lo Stato liberale: sua caratteristica, suo contenuto - Lo Stato demo-liberale - Stato democratico e socialista.

4ª Tesi — Il Fascismo in Italia: come e perchè è sorto - Analisi delle differenze fra la concezione liberale, democratica e socialista dello Stato in confronto della concezione fascista - Caratteristiche più salienti dello Stato fascista.

5ª Tesi — La soluzione corporativa nella questione sociale - Lo Stato come unità economica - Il contenuto etico dello Stato corporativo.

D) *Legislazione sociale.*

1ª Tesi — Definizione della legislazione sociale e del lavoro - Le fasi storiche del lavoro - Le fonti della legislazione del lavoro nei vari Paesi.

2ª Tesi — La concezione fascista della funzione assistenziale - L'assistenza sociale nella legislazione fascista - Provvedimenti per la tutela igienica della stirpe - L'ordinamento dell'amministrazione sanitaria - Profilassi delle malattie sociali: lotta contro la tubercolosi - Lotta contro la malaria - Profilassi antivenerea - Lotta contro il cancro - Profilassi sociale delle malattie mentali - Profilassi della lebbra - Lotta contro il tracoma - Lotta contro l'alcoolismo - Lotta contro gli stupefacenti - Legislazione contro la tratta delle donne e dei fanciulli.

3ª Tesi — Legislazione sul lavoro - Durata del lavoro - Condizioni igieniche del lavoro.

4ª Tesi — Occupazione e disoccupazione - Gli uffici di collocamento - L'organizzazione pubblica della offerta e domanda di lavoro nello Stato corporativo.

5ª Tesi — La previdenza sociale del lavoro: evoluzione del concetto di previdenza attraverso l'evoluzione storica di « Carità legale », mutualità, libertà sussidiata e di previdenza obbligatoria.

6ª Tesi — Le assicurazioni sociali nella legislazione italiana: *a*) Assicurazione per la maternità; *b*) Assicurazione contro le malattie in genere; *c*) Assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro; *d*) Assicurazione contro le malattie professionali; *e*) Assicurazione contro la disoccupazione; *f*) Assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia; *g*) Assicurazione per la gente di mare e dell'aria - La mutualità scolastica.

7ª Tesi — Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia (Opera nazionale Maternità) - Opera nazionale Balilla - Opera nazionale Dopolavoro.

E) *Legislazione sindacale e corporativa.*

1ª Tesi — Lo Stato corporativo e suoi precedenti storici.

2ª Tesi — Il sindacato riconosciuto nella legislazione fascista e le sue facoltà normative e tributarie - I sindacati professionali non riconosciuti.

3ª Tesi — La disciplina nei rapporti collettivi di lavoro e loro natura giuridica.

4ª Tesi — La corporazione - Il Consiglio nazionale delle corporazioni e le sue sezioni - Le corporazioni di categoria - I Consigli provinciali dell'economia corporativa e i Comitati intersindacali.

5ª Tesi — I reati contro l'ordine della produzione - La magistratura del lavoro - Controversie giuridiche e controversie economiche - Controversie collettive e controversie individuali del lavoro.

6ª Tesi — La Carta del lavoro come documento riassuntivo del sindacalismo fascista e della organizzazione corporativa dello Stato.

F) *Diritto amministrativo.*

1ª Tesi — Il diritto amministrativo come scienza - Concetto di diritto amministrativo e di pubblica amministrazione.

2ª Tesi — Le fonti del diritto amministrativo italiano Distinzione di legge in senso materiale e legge in senso formale.

3ª Tesi — Gli atti amministrativi e gli atti di diritto amministrativo dei privati - Le responsabilità delle pubbliche amministrazioni e le responsabilità verso le pubbliche amministrazioni - I soggetti del diritto amministrativo: gli individui e le persone giuridiche - Personalità e capacità giuridica.

4ª Tesi — L'organizzazione amministrativa diretta dello Stato - Il rapporto di pubblico impiego.

5ª Tesi — L'amministrazione centrale dello Stato: organi deliberativi, organi consultivi e organi di controllo.

6ª Tesi — L'amministrazione indiretta dello Stato - Gli enti autarchici territoriali - Gli enti istituzionali.

7ª Tesi — Attività amministrativa dello Stato: attività giuridica; attività sociale.

8ª Tesi — Giustizia amministrativa - Ricorsi amministrativi - Azione giudiziaria - Ricorsi di giurisdizione amministrativa.

G) *Diritto costituzionale.*

1ª Tesi — Lo Stato - Elementi costitutivi e concetto di Stato - Caratteristiche dello Stato moderno - Lo Stato e la Chiesa.

2ª Tesi — Ordinamento costituzionale dello Stato italiano - Organi costituzionali - Le attribuzioni degli organi costituzionali.

3ª Tesi — Il Capo dello Stato - Prerogative.

4ª Tesi — Il Capo del Governo - I Ministri - Il Gabinetto - Il Gran Consiglio.

5ª Tesi — Le Camere parlamentari - Il Senato - La Camera elettiva - Legge elettorale politica.

6ª Tesi — La legge e la sua formazione - Delegazione legislativa - Ordinanze - Regolamenti - Testi unici - Decreti-legge.

H) *Elementi di diritto penale e codice penale.*

1ª Tesi — Idea di diritto penale - Processo formativo della legislazione penale in Italia.

2ª Tesi — Francesco Carrara - Cesare Beccaria - Le loro dottrine.

3ª Tesi — Teoria delle forze nel delitto e nelle pene - La qualità, la quantità, grado del delitto e della pena.

4ª Tesi — Il reato dal punto di vista strettamente giuridico e razionale - La norma penale e i suoi momenti.

5ª Tesi — Della imputabilità - Cause che la escludono o la diminuiscono.

6ª Tesi — Delitto tentato - Del concorso di più persone nello stesso reato - Concorso di reati - Reato continuato - Reato complesso - Reato connesso.

7ª Tesi — Della recidiva - Abitualità e professionalità nel reato - Tendenza a delinquere - Estinzione dell'azione penale e delle condanne penali - Delle misure amministrative di sicurezza.

8ª Tesi — Delle misure di sicurezza: personali e patrimoniali.

9ª Tesi — Esame dei delitti contro la personalità dello Stato.
10ª Tesi — Esame dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia.
11ª Tesi — Esame dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.
12ª Tesi — Esame dei delitti contro l'ordine pubblico e contro l'incolumità pubblica.
13ª Tesi — Esame dei delitti contro la fede, l'economia pubblica, industria e commercio.
14ª Tesi — Esame dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, contro la integrità e sanità della stirpe e contro la famiglia.
15ª Tesi — Esame dei delitti contro la persona e contro il patrimonio.
16ª Tesi — Esame delle contravvenzioni di polizia e di quelle concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione.

I) *Elementi di procedura penale.*

1ª Tesi — Esame dell'azione penale - Esame dell'azione civile - Finalità della legge di procedura penale in ordine all'accertamento dei reati.
2ª Tesi — Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria - Loro specifiche attribuzioni - Rapporti della polizia giudiziaria con l'autorità giudiziaria e modo col quale si estrinsecano - Atti di polizia giudiziaria ed esame del contenuto di essi.
3ª Tesi — Importanza della flagranza come procedimento giuridico della legittimità di alcuni atti di polizia giudiziaria specie rispetto ai reati commessi da Senatori e da Deputati.
4ª Tesi — Competenza per materia e per territorio - Istruzione formale e sommaria - Esecuzione e provvedimenti relativi.
5ª Tesi — Definizione dei mandati e loro classificazione.
6ª Tesi — Del giudizio penale - Caratteri fondamentali dei vari dibattimenti che vengono celebrati dinanzi al Pretore, al Tribunale, alla Corte d'assise - Procedimento per decreto - Ricorso per cassazione - Revisione.
7ª Tesi — Contenuto della sentenza penale, suoi elementi indispensabili - Esecuzione della sentenza e casi di sospensione - Giudice di sorveglianza - Riabilitazione - Casellario giudiziale: suo funzionamento.

L) *Istituzioni di ordinamento giudiziario.*

1ª Tesi — Nozioni generali sull'ordinamento giudiziario - Norme generali per la nomina ed assunzione alle funzioni giudiziarie ed esercizio delle medesime.
2ª Tesi — Ordinamento delle Corti d'assise - Ordinamento della Corte di cassazione del Regno.
3ª Tesi — Pubblico ministero ed ufficio d'istruzione - Composizione dei giudizi: Preture, Tribunali, Corti d'appello - Delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
4ª Tesi — Della giurisdizione: limiti - La giurisdizione per i reati militari e marittimi.
5ª Tesi — Incompatibilità ed esenzione dei funzionari giudiziari.
6ª Tesi — Divisione delle competenze - Delle udienze - Polizia delle udienze.

M) *Codice penale per l'Esercito.*

1ª Tesi — Della legge penale militare — Suoi caratteri - Sue necessità - Reato militare - Elementi costitutivi - Distinzione fra reato e trasgressione disciplinare - Azione penale ed azione disciplinare - Rapporto.
2ª Tesi — Pene militari - Requisiti - Distinzioni ed effetti - Imputabilità - Sostituzioni.
3ª Tesi — Giurisdizione militare - Rapporti con le altre giurisdizioni - Ordinamento - Procedura in tempo di pace - Organi giudiziari dell'Esercito - Costituzione dei tribunali militari territoriali permanenti - Costituzione dei tribunali per il giudizio a carico di ufficiali - Competenza per i tribunali dell'Esercito - Conflitti.
4ª Tesi — Tribunale supremo militare - Costituzione ed attribuzioni.
5ª Tesi — Magistratura militare - Il pubblico ministero - Il giudice relatore - Il giudice istruttore - Loro attribuzioni - Cancellerie giudiziarie militari.
6ª Tesi — Del tempo di guerra - Limiti dello stato di guerra - Poteri dell'autorità militare - Giurisdizione militare in tempo di guerra - Competenze - Istruzioni - Giudizio - Esecuzione - Tribunali straordinari.
7ª Tesi — Magistratura speciale - Tribunale speciale per la difesa dello Stato - Revisione delle sentenze emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

N) *Polizia di sicurezza.*

1ª Tesi — Nozioni di « polizia » - Polizia preventiva - Polizia repressiva - Origini della polizia italiana - Funzioni ed organi della polizia.
2ª Tesi — Nozioni di « forza pubblica » e di « forza armata » - La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed i suoi reparti specializzati.
3ª Tesi — Il nuovo diritto di polizia - Facoltà speciali dell'autorità di P. S. - Particolare esame della relazione Federzoni alla legge 6 novembre 1926 sul nuovo testo unico e relativo regolamento di P. S.
4ª Tesi — Dei provvedimenti di polizia e loro esecuzione con particolare riguardo alle autorizzazioni di polizia.

Durata della prova orale, un'ora.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

ALLEGATO N. 4.

Programma degli esami per l'avanzamento a scelta facoltativa al grado di tenente colonnello dei carabinieri Reali.

Discussione orale sulle materie seguenti:

A) *Nozioni sul servizio di polizia militare.*

1ª Tesi — Organi e autorità preposti al servizio di polizia militare in tempo di pace e loro funzioni.
2ª Tesi — Lo spionaggio militare e suoi scopi - Come e da chi viene esercitato - Zone e località aventi importanza militare ed altre zone dove, di preferenza, si esercita l'attività informativa straniera.
3ª Tesi — Il controspionaggio e la polizia militare in tempo di pace - Organi e mezzi - Finalità - Compiti affidati all'Arma dei carabinieri Reali.
4ª Tesi — Difesa del segreto militare in pace e in guerra - Censura - Sorveglianza sulla stampa.
5ª Tesi — Polizia militare - L'interrogatorio - Cooperazione dei vari organi esecutivi nel servizio di polizia militare.
6ª Tesi — Legislazione italiana sullo spionaggio.

B) *Diritto penale.*

1ª Tesi — Pensieri e leggi penali imperanti sino alla metà del secolo XVIII - Cesare Beccaria ed il suo libro « Dei delitti e delle pene » - Pensiero e leggi penali da Cesare Beccaria a Francesco Carrara.

2ª Tesi — Francesco Carrara e la sua dottrina - Il delitto come ente giuridico - La teoria delle forze nel delitto e nelle pene.

3ª Tesi — Come il pensiero penalistico influì sulla legislazione - Le leggi penali italiane dalla metà del secolo XVIII sino alla unificazione legislativa penale - La lotta fra le « Scuole » e principî adottati dal codice penale del 1889 e da quello vigente.

4ª Tesi — Norma giuridica e norma giuridica penale - I momenti della norma (comando, sanzione) - Gli aspetti della norma (formale, funzionale, sostanziale) - I destinatari della norma - La pena e i suoi momenti (minaccia, attuazione) - Funzioni primarie e accessorie della pena - Pene e misure di sicurezza.

5ª Tesi — Il reato dal punto di vista razionale e dal punto di vista strettamente giuridico - Elementi costitutivi e circostanze del reato secondo il nuovo codice.

6ª Tesi — La imputabilità penale, i suoi limiti, i suoi modificatori.

7ª Tesi — L'elemento soggettivo del reato (dolo, colpa, preterintenzione) - Reato perfetto e reato imperfetto.

8ª Tesi — Reato comune e reato politico - Del delitto politico sociale secondo la concezione del nuovo codice.

9ª Tesi — Reati concorrenti e concorso di più persone nel reato.

10ª Tesi — Disposizioni di legge - Ordine dell'autorità - Legittima difesa - Stato di necessità - Stato di necessità come scriminante, l'eccesso come diminuente.

11ª Tesi — Il soggetto penale: sano di mente, infermo, semi-infermo, maggiorenne e minore d'età, incensurato, recidivo, abituale - Professionalità e tendenza a delinquere.

C) *Procedura penale.*

1ª Tesi — L'azione penale ed il suo esercizio - Giurisdizione e competenza - Giurisdizione ed amministrazione.

2ª Tesi — La istruttoria - Istruttoria sommaria, istruttoria formale - Svolgimento, chiusura, riapertura dell'istruttoria - Competenza per materia e per territorio.

3ª Tesi — Il giudizio penale - Caratteri fondamentali dei vari dibattimenti che vengono celebrati dinanzi al Pretore, al Tribunale ed alla Corte di assise - Contenuto della sentenza penale e suoi elementi indispensabili - Procedimento per decreto - Il giudizio d'appello e il ricorso per cassazione - La revisione.

4ª Tesi — Limitazione della libertà individuale durante la istruttoria e durante il giudizio - Nozione di flagranza - L'arresto - I mandati - La carcerazione preventiva.

5ª Tesi — Esecuzione della sentenza e casi di sospensione Giudice di sorveglianza - Riabilitazione.

6ª Tesi — Polizia di sicurezza e polizia giudiziaria.

D) *Diritto costituzionale.*

1ª Tesi — Lo Stato e il diritto - Distinzione fra diritto pubblico e diritto privato - Il diritto costituzionale ed i suoi rapporti con le altre scienze di diritto pubblico e con le scienze sociali e politiche.

2ª Tesi — Forme di Stato - Stato unitario e unione di Stati - Unione personale e unione reale - Confederazione di Stati e Stato federale.

3ª Tesi — Forme di governo - Significato della parola « Governo », in senso lato e in senso stretto - Le forme di governo pure ed impure, secondo la dottrina Aristotelica - Machiavelli e la distinzione fra principati (Monarchie) e repubbliche (Democrazie) - Democrazia pura e governo rappresentativo - Regime costituzionale puro e parlamentare.

4ª Tesi — Gli ordinamenti rappresentativi - Assemblee di nomina regia ed elettive - Sistemi unicamerale e bicamerale - Formazione delle Camere elettive - Il diritto elettorale attivo; requisiti - Suffragio universale e suffragio ristretto - Sistema di scrutinio: collegio uninominale e plurinominale; scrutinio di lista e rappresentanza delle minoranze.

5ª Tesi — Le fonti del diritto costituzionale - Diritto scritto e consuetudine.

6ª Tesi — Il diritto costituzionale ed il suo contenuto - Lo Stato moderno ed i suoi elementi costitutivi: popolo, territorio, ordinamento giuridico.

7ª Tesi — La sovranità - Teoria teocratica, legittimistica, democratica e della sovranità nazionale - La sovranità come capacità giuridica generale dello Stato.

8ª Tesi — Le funzioni essenziali dello Stato - Distinzione delle funzioni e divisione dei poteri - Funzioni tradizionali del parlamento - Degenerazione del parlamentarismo.

9ª Tesi — Formazione storica dello Stato italiano - Lo Statuto Albertino e i plebisciti - Stato e nazione - Importanza della definizione formulata nella Carta del lavoro.

10ª Tesi — La forma del governo in Italia secondo lo Statuto - L'introduzione del regime parlamentare e la decadenza - La restaurazione costituzionale con le leggi del dicembre 1925 e del gennaio 1926.

11ª Tesi — La Corona: concetto, dotazione, prerogative - La successione al Trono - La reggenza e la luogotenenza.

12ª Tesi — Il Governo: il Capo del Governo e i Ministri - Responsabilità ministeriale: politica, civile, penale - Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo.

13ª Tesi — La funzione legislativa - Il Parlamento - Legislatura e sessioni - Formazione del Senato del Regno - Formazione della Camera dei deputati - Il corpo elettorale - Il collegio unico nazionale - La proposta, la designazione e l'approvazione - Il Gran Consiglio del Fascismo.

14ª Tesi — Formazione della legge - Delegazione legislativa - Ordinanze - Regolamenti - Testi unici - Decreti-legge - Facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

15ª Tesi — Funzioni ispettive e di controllo del Parlamento - La Corte dei conti - Funzione consultiva del Consiglio di Stato.

16ª Tesi — Precedenti politici e dottrinali del Fascismo - Il programma della riforma costituzionale.

17ª Tesi — Rapporti fra lo Stato e la Chiesa - Gli Accordi del Laterano: il trattato ed il concordato del febbraio 1929.

E) *Diritto amministrativo.*

1ª Tesi — Lo Stato moderno e la pubblica amministrazione - L'attività amministrativa e le altre funzioni fondamentali dello Stato - Concetto di diritto amministrativo - Le fonti del diritto amministrativo.

2ª Tesi — Attività politica e di governo ed attività amministrativa - Attività autoritaria e consensuale - Attività discrezionale e vincolata - Attività amministrativa ed attività tecnica.

3ª Tesi — Atti amministrativi: forma e contenuto; validità ed invalidità - Potestà regolamentare.

4ª Tesi — L'organizzazione amministrativa - Concetto di pubblico ufficio - Organi diretti e indiretti (autonomia e autarchia) - Organi impropri (esercizio privato di pubbliche funzioni) - La collegialità - La gerarchia.

5ª Tesi — Soggetti e rapporti di diritto amministrativo I negozi di diritto pubblico - La responsabilità degli enti amministrativi (per fatti illeciti e per fatti leciti) e verso gli enti amministrativi (responsabilità disciplinare).

6ª Tesi — L'amministrazione diretta dello Stato - Gli uffici centrali: i Ministeri, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti - Gli uffici locali: Prefetture - Podestà come ufficiale di governo - Gli uffici provinciali dell'economia.

7ª Tesi — Amministrazione indiretta dello Stato - La Provincia (preside e rettori) - I Consigli provinciali dell'economia - Il Comune (podestà e consulta) - Posizione giuridica dei segretari comunali (legge 27 agosto 1928) - Il Governatorato di Roma - Vigilanza e tutela sui Comuni e sulle Provincie.

8ª Tesi — Il rapporto di pubblico impiego - Doveri e diritti degli impiegati - Responsabilità civile, penale e disciplinare - Diritti d'ordine patrimoniale - Stipendio, indennità, pensione.

9ª Tesi — Modificazione del rapporto d'impiego: sospensione, aspettativa, disponibilità, congedo, cessazione del rapporto, soppressione dell'ufficio, incapacità od incompatibilità sopravvenute, licenziamento (revoca, destituzione), rinuncia, dimissione, collocamento a riposo.

10ª Tesi — La polizia - Nozioni di « polizia » - Sue sottospecie - Funzioni ed organi della polizia italiana - La direzione generale della P. S. - Il capo della polizia - Organi locali: prefetti e questori - Il nuovo testo unico e il relativo regolamento - Còmpiti generali dell'autorità di P. S. - Esecuzione dei provvedimenti di polizia - Autorizzazione di polizia - Penalità - Ricorsi contro i provvedimenti di polizia.

11ª Tesi — Protezione giuridica verso la pubblica amministrazione - Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (distinzione fra diritti ed interessi legittimi) - Le giurisdizioni amministrative - La Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato - Giudizi di legittimità e di merito - Materie di esclusiva competenza delle giurisdizioni amministrative.

12ª Tesi — L'attività sociale - Istituzioni pubbliche di beneficenza - Consorzi.

13ª Tesi — L'amministrazione finanziaria dello Stato - Norme essenziali relative all'amministrazione e alla contabilità generale dello Stato - Il bilancio - Riscossione delle entrate ed erogazioni delle spese - Responsabilità degli agenti - Funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti.

F) *Economia politica.*

1ª Tesi — I fondamenti della vita economica sociale: l'ambiente naturale, l'uomo, la popolazione.

2ª Tesi — I fattori della produzione: terra, capitale, lavoro, impresa e loro rimunerazione (rendita, interesse, salario, profitto).

3ª Tesi — I diversi rami della produzione - Le industrie estrattive - L'Italia ed il problema delle materie prime - Le forze motrici - Carbone, petrolio, energia idro-elettrica.

4ª Tesi — L'agricoltura e le classi rurali - Il problema della bonifica integrale e della colonizzazione interna.

5ª Tesi — Delle industrie in genere e delle industrie italiane in ispecie - Le coalizzazioni industriali, la standardizzazione e la razionalizzazione.

6ª Tesi — Il commercio interno ed esterno - Protezionismo e liberalismo.

7ª Tesi — I trasporti e le comunicazioni: per mare, per terra, per aria.

8ª Tesi — La moneta e i prezzi - Il credito e le banche - La riforma monetaria fascista.

9ª Tesi — Le crisi - Produzione e speculazione - Le borse.

G) *Questione sociale.*

1ª Tesi — Le condizioni delle classi operaie agli inizi del capitalismo.

2ª Tesi — Il contrasto tra la forma politica e il contenuto economico della vita sociale - La Rivoluzione francese La cospirazione degli uguali, di G. Baboeuf.

3ª Tesi — Gli apostoli del socialismo nella prima metà del secolo XIX: Saint-Simon, Carlo Fourier, Roberto Owen.

4ª Tesi — Il movimento sociale in Inghilterra ed in Francia - La rivoluzione del 1848 e L. Blanc.

5ª Tesi — Il cosidetto « Socialismo scientifico » di C. Marx e di F. Engels - Il manifesto ai comunisti - Il capitale di Carlo Marx - La prima internazionale (1864).

6ª Tesi — Ferdinando Lassalle e il primo socialismo germanico - Il sogno di Lassalle: suffragio universale e cooperative sovvenzionate dallo Stato.

7ª Tesi — Il sorgere del partito social-democratico tedesco e il suo carattere parlamentare - Sua influenza nel socialismo dei vari paesi - La seconda internazionale (1889).

8ª Tesi — Ia comune di Parigi del 1871 - Il partito socialista in Francia ed in Italia - Il partito laburista inglese.

9ª Tesi — Il movimento socialista russo prima della rivoluzione del 1905.

10ª Tesi — La guerra e la sua influenza nei partiti politici - Contrasto fra idea socialista ed idea nazionalista - L'idea mazziniana e l'idea fascista.

11ª Tesi — Il bolscevismo e la terza internazionale di Mosca - Situazione attuale nella Russia dei Soviets.

12ª Tesi — Il socialismo occidentale Europeo e la terza internazionale di Londra in contrasto col comunismo orientale russo.

13ª Tesi — L'idea riformistica, i suoi teorici, la sua evoluzione, le sue realizzazioni - I socialisti cristiani - I socialisti della cattedra - I riformisti liberali - La riforma sociale.

14ª Tesi — Dalla rivoluzione sociale alla riforma sociale - Elementi etici di cui questa deve permearsi.

15ª Tesi — Le condizioni attuali delle classi operaie nei principali paesi - Prospettive.

H) *Legislazione sociale.*

1ª Tesi — La legislazione sociale: origini, sviluppo storico. La legislazione sociale nello stato « liberale ». La legislazione sociale e il socialismo di Stato; l'esperienza germanica - La legislazione sociale e il principio di « collaborazione » nello stato corporativo.

2ª Tesi — L'organizzazione internazionale del lavoro: il « Bureau int. du travail » - Rapido sguardo alla legislazione internazionale del lavoro e ai suoi criteri direttivi: raffronto con la legislazione fascista.

3ª Tesi — La durata del lavoro - Le otto ore di lavoro: la convenzione di Washington, la legge italiana - Il riposo settimanale: i principî della Carta del lavoro.

4ª Tesi — Le condizioni igieniche del lavoro - Il lavoro delle donne e dei fanciulli - Legislazione speciale per la disciplina del lavoro gravoso e pericoloso - Gli uffici di collocamento - L'organizzazione pubblica della offerta e domanda di lavoro nello Stato corporativo.

5ª Tesi — Le assicurazioni sociali - I sistemi, i principî - Assicurazione libera ed assicurazione obbligatoria - Assicurazioni sociali, carità legale e previdenza di Stato - La « Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ».

6ª Tesi — L'assicurazione contro gli infortuni del lavoro nell'industria e nell'agricoltura - Il « rischio professionale » - Perfezionamento della legge infortuni (Carta del la-

voro) e coordinamento con l'assicurazione invalidità e vecchiaia.

7ª Tesi — L'assicurazione malattie - Le riforme fasciste: l'assicurazione contro la tubercolosi, l'assicurazione contro le malattie professionali.

8ª Tesi — La protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia; legislazione e istituzioni fasciste (Opera nazionale maternità) - L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

9ª Tesi — Le istituzioni di assistenza al lavoratore - L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria - L'Opera nazionale Dopolavoro.

10ª Tesi — Emigrazione - Movimento estrinseco o artificiale della popolazione - Migrazione interna: periodica e continua - Migrazioni internazionali: immigrazione ed emigrazione - Emigrazione temporanea e permanente: continentale e transoceanica - Fenomeno della emigrazione - Legislazione italiana in materia d'emigrazione.

I) *Legislazione sindacale.*

1ª Tesi — Principali problemi giuridici ed economici dello Stato corporativo.

2ª Tesi — Principî informatori della legislazione sindacale straniera con particolare riguardo all'Inghilterra, alla Francia ed alla Germania.

3ª Tesi — Il sindacato riconosciuto nella legislazione fascista e le sue facoltà normative e tributarie - I sindacati professionali non riconosciuti.

4ª Tesi — Il contratto collettivo di lavoro e le altre norme corporative - La Carta del lavoro.

5ª Tesi — La corporazione - Il Consiglio nazionale delle corporazioni e le sue sezioni - Le corporazioni di categoria - I Consigli provinciali dell'economia corporativa ed i Comitati intersindacali.

6ª Tesi — La giustizia del lavoro nella legislazione internazionale.

7ª Tesi — La Magistratura del lavoro - Le controversie giuridiche e controversie economiche del lavoro - Controversie collettive e controversie individuali del lavoro - I reati contro l'ordine della produzione.

8ª Tesi — L'economia corporativa - L'equilibrio corporativo - Economia politica corporativa e politica economica corporativa.

9ª Tesi — La disciplina corporativa della produzione - La responsabilità dello imprenditore verso lo Stato - Coscienza e comando corporativi.

10ª Tesi — Salario e profitto nell'economia corporativa - Il regime dello scambio nell'economia corporativa - Verso il prezzo corporativo - L'economia nazionale corporativa nei rapporti internazionali.

L) *Polizia scientifica.*

1ª Tesi — La polizia scientifica nelle indagini di polizia giudiziaria e preventiva - Nozioni sul segnalamento e sulla identificazione - Metodologia del segnalamento descrittivo morfologico.

2ª Tesi — Il segnalamento descrittivo funzionale - Rilievi di carattere descrittivi salienti.

3ª Tesi — Il segnalamento fotografico ed il segnalamento antropometrico.

4ª Tesi — Il segnalamento dattiloscopico - Il segnalamento di polizia nella pratica: il cartellino segnaletico: il casellario centrale - La cartella biografica Federzoni.

5ª Tesi — Classificazione dei delinquenti con riferimento alle disposizioni del nuovo codice penale.

6ª Tesi — La criminalità collettiva (la coppia criminale; gli aggruppamenti e le associazioni criminali; i delitti delle folle).

7ª Tesi — L'interrogatorio e la sua metodica - La valutazione delle testimonianze e delle informazioni - Metodica del riconoscimento.

8ª Tesi — Il sopraluogo: descrizione della località: rilievi da eseguirsi sul luogo: conservazione dei corpi di reato.

9ª Tesi — Le indagini tecniche sui corpi di reato.

10ª Tesi — Nozione sugli accertamenti medico-legali sul cadavere e sopra i rilievi di traumatologia medico-forense.

Durata della prova orale, un'ora.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Numero di pubblicazione 1546.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 luglio 1931, n. 1242.

Modificazioni alle norme vigenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, soggiorno o turismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di norme intese a modificare il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, recante provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo, nonchè le successive disposizioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 2 luglio 1929, n. 1151, recante provvedimenti per le stazioni di cura, soggiorno o turismo, è modificato come segue:

« Il Consiglio centrale delle stazioni di cura è composto:

1° del Sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente;

2° del direttore generale dell'Amministrazione civile, vice presidente;

3° del direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

4° del direttore generale della Sanità pubblica;

5° del direttore generale delle Belle arti;

6° del direttore generale delle Imposte dirette;

7° del direttore generale del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali;

8° del direttore generale della Marina mercantile;

9° dell'ispettore generale delle Ferrovie, tramvie, automobili e navigazione interna;

10° del capo della Divisione dei comuni;

11° del direttore generale dell'Ente nazionale per le industrie turistiche;

12° del presidente del Touring Club, della Federazione nazionale alberghi e turismo, della Federazione dell'industria idroclimatica, dell'Associazione medica italiana d'idrologi-

climatologia e terapia fisica e del Sindacato italiano medico fascista ».

Art. 2.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio centrale delle stazioni di cura a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, sono comunicate, pel parere dal lato strettamente turistico, al Commissario per il turismo.

Art. 3.

Contemporaneamente alla comunicazione all'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 17, 3° comma, del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, i bilanci ed i rendiconti delle aziende autonome di cura, comprese quelle indicate nell'art. 4 della legge 2 luglio 1929, n. 1151, sono trasmessi in copia al Commissario per il turismo, per il parere.

Allo stesso Commissario sono trasmessi anche gli estratti dei bilanci e dei rendiconti, attinenti alle partite di entrata e di spesa di cui al primo capoverso dell'art. 10 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, dei Comuni dispensati dalla costituzione di dette aziende.

Trascorso il termine di 15 giorni da quello di comunicazione, senza che il Commissario formuli osservazioni o rilievi, s'intenderà che nulla osti, da parte sua, all'approvazione del bilancio o del rendiconto.

Dalle decisioni emesse dalla Giunta provinciale amministrativa o dal Consiglio di prefettura, rispettivamente, sui bilanci di previsione o sui conti consuntivi delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo e dei Comuni dispensati dal costituirle, dovrà risultare il parere espresso dal Commissario per il turismo o la mancata comunicazione, da parte del medesimo, di osservazioni o rilievi.

Art. 4.

Le disposizioni del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, recante provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, soggiorno o turismo, sono estese, salvo le modificazioni di cui all'art. 2, al Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 5.

Il riconoscimento al territorio delle Isole italiane dell'Egeo del carattere di stazione di cura, soggiorno o turismo, la delimitazione dei confini delle stazioni, nonchè tutti gli altri provvedimenti necessari per adattare al rispettivo territorio le disposizioni del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, relative alla costituzione dell'amministrazione delle stazioni, alla vigilanza e tutela, nonchè all'accertamento e riscossione dei cespiti necessari per l'assetto, miglioramento e sviluppo delle stazioni medesime, sono deferite al Governatore del Possedimento.

Art. 6.

All'art. 13 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, recante provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, soggiorno o turismo, esteso, con l'art. 4 della legge 2 luglio 1929, n. 1151, alle Stazioni di Montecatini, Salsomaggiore, Postumia, Recoaro e Santa Cesarea, è aggiunto il seguente capoverso:

« Con Regio decreto, promosso dal Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze, i Comuni nei quali l'imposta di cura sia applicata secondo la legge 11 dicembre 1910, n. 863, modificata con R. decreto-legge 6 maggio 1920, n. 769, possono, per fronteggiare spese di carattere indero-gabile, attinenti all'incremento e sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno o turismo, essere autorizzati ad imporla, con le modalità di cui al R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, modificato con R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1388, anche a carico di coloro che vi dimorino meno di cinque giorni ».

Art. 7.

Nel territorio delle stazioni di cura, soggiorno o turismo è obbligatoria la denunzia, al Comitato locale, degli alloggi di qualsiasi genere con l'indicazione del relativo prezzo.

Gli albergatori e coloro che gestiscono pensioni o alloggi per forestieri debbono indicare al Comitato locale, entro cinque giorni, l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione delle persone alloggiate.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo incorrono in una penale da L. 50 a L. 100 da fissarsi dal Prefetto, sentito il Comitato locale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 26. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1547.**

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1931, n. 1243.

Modifica al R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, relativo al prolungamento del periodo di restituzione dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle Provincie pugliesi e lucane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, concernente il prolungamento del periodo di restituzione dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle Provincie pugliesi e lucane;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rendere più larga ed efficace l'applicazione delle provvidenze disposte con il surricordato R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, è aggiunto il seguente capoverso:

« La ratizzazione predetta sarà concessa anche a chi non presti garanzie reali. In tal caso però è ferme restando le

garanzie di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 21 agosto 1922, n. 1210, le annualità di restituzione dovranno essere pagate in unica soluzione scadente al 10 agosto di ciascun anno con deroga alle disposizioni contenute nel medesimo art. 3 ».

Art. 2.

Il pagamento della quota di rimborso delle operazioni cerealicole ratizzate ai sensi del R. decreto-legge 25 luglio 1925, n. 1317, ricadente sul raccolto 1931 sarà effettuato in 19 rate uguali sul raccolto degli anni dal 1932 al 1950.

Dette rate portate ad aumento dell'importo delle rate dovute a' sensi dei citati Regi decreti-legge 25 luglio 1925, n. 1317, e 12 giugno 1931, n. 896.

Art. 3.

Ai debitori che fino a tutto il 31 dicembre 1932 estingueranno in una sola volta il residuo debito ratizzato a mente dei precedenti articoli verrà concesso, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge 25 luglio 1925, numero 1317, un abbuono del 60 per cento.

Art. 4.

Al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, dopo le parole « l'onere annuo di ammortamento ed interessi a carico dell'agricoltore » sono aggiunte le seguenti: « comprese le addizionali per diritti di commissione, provvigione e rimborso diritti erariali, previste dall'art. 27 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, e dall'art. 49 del regolamento sul credito agrario, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 ».

Art. 5.

Agli ultimi due capoversi dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, sono sostituiti i seguenti:

« Ciascuna annualità di rimborso dei debiti ratizzati, con i relativi interessi, sarà garantita da privilegi con le norme e con gli effetti degli articoli 8, 9, 10 e 11 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

« Quando, però, l'operazione ratizzata non sia stata originariamente conclusa in base alle leggi speciali sul credito agrario, la garanzia di cui al precedente comma potrà essere costituita soltanto con le norme e con gli effetti degli articoli 9, 10 e 11 del ripetuto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e limitatamente alle cose che servono a coltivare e a fornire il fondo o i fondi coltivati o condotti dal debitore ».

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 27. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1548.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1931, n. 1245.

Durata della ferma negli arruolamenti volontari ordinari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927 - Anno V, n. 1437;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'urgente necessità di ridurre da tre a due anni la ferma dei volontari ordinari, carabinieri Reali esclusi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 91 e 92 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, sono sostituiti i seguenti:

Art. 91. — Contraggono la ferma di anni tre:

a) i caporali e i soldati delle varie armi riammessi in servizio a senso degli articoli 132 e 133;

b) coloro che si arruolano volontari nell'Arma dei carabinieri Reali o che vi fanno passaggio come effettivi;

c) i caporali e gli appuntati del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena;

d) i caporali e gli appuntati dei depositi cavalli stalloni;

e) i caporali e gli appuntati musicanti;

f) i caporali maniscalchi;

g) i caporali fuochisti dei lagunari del genio.

Art. 92. — Contraggono la ferma di due anni:

a) coloro che si arruolano volontari nelle varie armi e nei vari corpi, esclusa l'Arma dei carabinieri Reali;

b) i carabinieri ausiliari, esclusi quelli tratti di autorità (sia pure col loro consenso) dai militari di altre armi.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 29. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1549.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1931, n. 1244.

Aumento del fondo stanziato al capitolo 80-ter del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo dello Stato in favore di agricoltori particolarmente benemeriti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, recante provvidenze dirette ad alleviare agli agricoltori l'onere dei debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura;

Veduto il R. decreto-legge 8 giugno 1931, n. 898;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare il fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i fini dell'art. 4 del citato R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il fondo di L. 2.000.000 annui, istituito dai Regi decreti-legge 15 maggio 1931, n. 632, e 8 giugno 1931, n. 898, per venticinque anni, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini dell'art. 4 del citato R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, è aumentato di L. 30.500.000 per l'esercizio 1931-32 e di L. 10.500.000 per i 24 esercizi successivi.

Conseguentemente lo stanziamento del cap. 80-*ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1931-32 è portato a L. 32.500.000.

Nei limiti dei fondi anzidetti, i contributi statali relativi potranno essere anche concessi in unica o in più rate, indipendentemente dai mutui contratti o da contrarsi, nella misura che sarà richiesta dalla situazione finanziaria delle aziende agricole riconosciute eccezionalmente meritevoli dei contributi stessi.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a dettare norme, di concerto con il Ministro per le finanze, per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 28. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1550.

REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. 1247.

Passaggio dell'Associazione nazionale fascista dei concessionari telefonici alla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna ed approvazione di alcune modifiche allo statuto dell'Associazione stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 aprile 1927, n. 655, col quale fu concesso il riconoscimento giuridico alla Associazione nazionale fascista dei concessionari telefonici — aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana — e ne fu approvato lo statuto;

Ritenuta la necessità di disporre — in attuazione dell'articolo 8 del decreto Ministeriale 11 gennaio 1931, emanato in virtù della facoltà conferita al Ministro per le corporazioni col Nostro decreto 27 novembre 1930, n. 1720 — il passaggio dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana alla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, della Associazione nazionale fascista dei concessionari telefonici, e, conseguentemente, di approvare alcune modifiche allo statuto della detta organizzazione;

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 3 aprile 1926, n. 563, gli articoli 36 e 37 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e gli articoli 10 e 15 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione nazionale fascista dei concessionari telefonici, riconosciuta giuridicamente col Nostro decreto 24 aprile 1927, n. 655, passa a far parte della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, cessando di aderire alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Allo statuto della predetta Associazione, approvato con il citato Nostro decreto 24 aprile 1927, n. 655, sono apportate le modifiche indicate nell'allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 24 ottobre 1926, n. 1908, sono applicabili anche nei confronti dell'Associazione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 32. — MANCINI.

Modifiche al testo dello statuto della Associazione nazionale fascista dei concessionari telefonici.

L'art. 2 è sostituito dal testo seguente:

« L'Associazione fa parte della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, essa ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza legale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno concessioni telefoniche, in base alla legge 8 febbraio 1923, n. 399 ».

L'art. 3 è sostituito dal testo seguente:

« L'Associazione è regolata oltre che dal presente statuto dalle norme di legge, nonchè dallo statuto, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna ».

L'art. 4 è sostituito dal testo seguente:

« L'Associazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale delle imprese rappresentate,

b) di studiare i problemi economici, sindacali e sociali relativi alle imprese stesse;

c) di promuovere la collaborazione delle imprese italiane esercenti le concessioni telefoniche;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti;

e) di provvedere alla nomina o designazione di propri rappresentanti in tutti i Consigli, Enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione ».

L'art. 10 è sostituito dal testo seguente:

« È fatto obbligo ai soci di denunciare all'Associazione tutti quegli elementi da questa richiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione ».

Il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 13 sono sostituiti dal testo seguente:

« Per la trattazione di questioni riflettenti la tutela economica delle imprese rappresentate è necessaria analoga decisione di tutti i consiglieri presenti e nessuna deliberazione potrà essere presa in merito se non con voto unanime.

« Tutte le deliberazioni di altra natura sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

« Il Consiglio elegge annualmente il presidente, due vicepresidenti e due revisori dei conti, di cui uno effettivo e uno supplente ».

Il primo comma dell'art. 14 è sostituito dal testo seguente:

« Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari. Spetta inoltre ad esso di stabilire le direttive che l'Associazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano la categoria, sia per le altre questioni speciali poste all'ordine del giorno ».

L'art. 15 è sostituito dal testo seguente:

« I contributi sindacali obbligatori dovuti dai soci della Associazione saranno determinati e riscossi secondo le norme di legge e di regolamento.

« Almeno l'80 % delle entrate derivanti dai contributi obbligatori dovrà essere assegnato alle spese dichiarate obbligatorie dalla legge ».

L'art. 16 è sostituito dal testo seguente:

« I contributi sindacali suppletivi saranno deliberati, a norma del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749, dal Consiglio direttivo dell'Associazione: tali deliberazioni dovranno essere ratificate dalla Confederazione ed approvate dal Ministero delle corporazioni.

« L'Associazione potrà accettare donazioni, spontanee elargizioni, ecc., anche con il vincolo di erogarle interamente per determinati scopi, purchè rientranti fra quelli dell'Associazione ».

L'art. 23 è sostituito dal testo seguente:

« Il segretario dell'Associazione è nominato dal presidente della Confederazione su designazione del Consiglio direttivo. Le condizioni di nomina e la durata del mandato saranno stabilite dalla Confederazione a norma dello statuto confederale.

« Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando sia approvata dal Ministero delle corporazioni.

« Il segretario è preposto alla direzione dei servizi ed uffici dell'Associazione, ed è responsabile del buon funzionamento di essi.

« Il segretario interviene a tutte le sedute del Consiglio dell'Associazione con voto consultivo ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione 1551.

REGIO DECRETO 10 settembre 1931, n. 1248.
Vestiario dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 40 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del C.R.E.M e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli effetti di vestiario costituenti il corredo di prima vestizione sono dati gratuitamente in uso agli uomini di leva e ai volontari del C.R.E.M. dopo accertata definitivamente la loro idoneità al servizio militare.

La composizione del corredo di prima vestizione è determinata dalle apposite tabelle-tipo, allegate al presente decreto (allegati *A*, *B* e *C*), firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina e da quello per le finanze.

Analogo trattamento spetta ai militari (sottocapi e comuni) richiamati per istruzione e mobilitazione, oppure riammessi in servizio, secondo le norme di cui al successivo art. 11.

Art. 2.

Ai sottocapi e comuni del C.R.E.M. di leva e volontari è dovuta, durante il servizio effettivamente prestato sotto le armi, un'indennità in contanti per il rinnovamento del corredo.

La misura di tale indennità è determinata per ogni esercizio finanziario dal Ministero della marina, previ accordi con quello delle finanze, in relazione al costo degli effetti di vestiario che si presumono indispensabili in sostituzione di quelli di ordinario consumo.

L'indennità in parola è cumulabile con qualsiasi altro assegno e non è soggetta a ritenute per licenze di qualsiasi genere, per punizioni o per degenza dei militari in ospedale od in infermeria. Inoltre non è soggetta a ritenuta per ricchezza mobile ed è intesa esclusivamente a mettere in grado i militari del C.R.E.M., di leva e volontari, di provvedere al pagamento degli effetti occorrenti per il rinnovamento del corredo.

Il pagamento dell'indennità è però sospeso durante la licenza straordinaria del militare per infermità non proveniente da causa di servizio e durante la detenzione anche se in attesa di giudizio.

Art. 3.

In deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 2, ai sottocapi e comuni del « Battaglione San Marco » e del « Battaglione Italiano in Cina », la rinnovazione del corredo si effettua a carico dell'Amministrazione.

Nessuna indennità è, quindi, dovuta ai militari predetti.

Art. 4.

Ai militari del C.R.E.M. destinati a speciali servizi possono essere somministrati effetti di vestiario nella misura e con le modalità stabilite a mente del successivo art. 11.

Art. 5.

Ai sottufficiali di carriera della Regia marina di nuova nomina è dato gratuitamente il corredo indispensabile per la prima vestizione, secondo la tabella-tipo indicata nell'allegato *D* del presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina e da quello per le finanze.

Tale corredo rimane di proprietà del sottufficiale, il quale all'atto della nomina è tenuto a restituire il vestiario di divisa che aveva in uso come sottocapo, con le modalità che saranno stabilite a norma del successivo art. 11.

Art. 6.

La distribuzione gratuita del corredo di prima vestizione è dovuta altresì, ma in misura ridotta rispetto ai sottufficiali di carriera, ai sottocapi di leva promossi sottufficiali durante il normale servizio, nonchè ai sottocapi richiamati alle armi, promossi sottufficiali all'atto del richiamo o durante il servizio successivo. Ai sottocapi promossi sottufficiali all'atto del congedamento, tale corredo è dovuto in occasione del primo richiamo. La composizione del predetto corredo sarà stabilita con le norme di cui al successivo art. 11.

Art. 7.

Nei casi non contemplati dall'art. 6, ai sottufficiali richiamati in servizio entro due anni dalla cessazione del servizio attivo o dalla fine del precedente richiamo è dovuta, in luogo del corredo in natura, una indennità di L. 220. A quelli richiamati dopo detto periodo di tempo l'indennità è elevata a L. 440.

Le indennità di cui al presente articolo sono nette della riduzione del 12 %, di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 8.

Nessuna indennità, nessuna somministrazione gratuita in natura, nessuna distribuzione di effetti di vestiario a prezzo ridotto di tariffa sono dovute ai sottufficiali per il rinnovamento del corredo, dovendo gli stessi provvedervi completamente a proprie spese.

È però conservata ai sottufficiali la facoltà di prelevare dai magazzini vestiario gli effetti di corredo di cui abbisognino, o le stoffe per la loro confezione, previo pagamento dell'importo a prezzo intero di tariffa, che è quello medio di costo.

Art. 9.

Le somme introitate in cassa per i capi di corredo prelevati a pagamento, sia dai sottufficiali, sia dai sottocapi e comuni, devono essere versate in Tesoreria per la loro riassegnazione al capitolo « vestiario » del bilancio della Marina.

Art. 10.

Ai sottufficiali della Regia marina definitivamente assegnati a prestar servizio al « Battaglione San Marco » ed a « Battaglione Italiano in Cina » sarà gratuitamente somministrato uno speciale corredo grigio-verde secondo le norme che saranno determinate ai sensi del successivo art. 11.

Per la rinnovazione del detto corredo valgono le disposizioni del precedente art. 8.

Art. 11.

Con decreto del Ministro per la marina sarà determinata, per ogni esercizio finanziario, la tariffa dei prezzi di costo effettivo dei singoli effetti e verranno stabilite le norme generali di servizio per il vestiario normale e per quello inerente ai servizi speciali dei sottufficiali della Regia marina, dei militari del C.R.E.M. e del personale indigeno.

Parimenti con decreto dello stesso Ministro per la marina, saranno, per ogni esercizio finanziario, pubblicate le disposizioni per la corresponsione ai militari del C.R.E.M. dell'indennità di rinnovamento del corredo, nella misura stabilita secondo l'art. 2.

Art. 12.

È abrogata qualunque disposizione precedentemente emanata riguardante il vestiario dei militari del C.R.E.M. e dei sottufficiali della Regia marina.

Il presente decreto ha vigore dal 1° novembre 1931 - Anno IX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Rossore, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 33. — MANCINI.

ALLEGATO *A*.

Tabella-tipo del corredo di prima vestizione per gli arruolati nel C. R. E. M. (leva marittima).

Asciugamani	n.	2
Berretto basco di feltro turchino	»	1
» di panno turchino	»	1
Bicchiere di alluminio	»	1
Branda di tela di canapa	»	2
Calze di cotone	paia	3
Calzoni da lavoro di tela	n.	3
» di panno turchino	»	2
» di tela crociata bianca	»	2
Calzoncini per ginnastica	»	1
Camicia di sargia turchina	»	2
» da lavoro di tela	»	3
» di tela rasata bianca	»	2
Cappello impermeabile	»	1
» da lavoro di tela	»	2
Cappotto di panno turchino	»	1
» impermeabile	»	1
Cinghia per calzoni	»	1
Coperta di lana	»	1
Cordone bianco	»	1
Cucchiaio di ferro stagnato	»	1
Distintivi di categoria in cotone rosso su panno	»	6
» di categoria in cotone rosso su tela	»	4
» di categoria in cotone turchino ricamati su tela per tenute da lavoro	»	6
Farsetto di cotone bianco	»	2
» di lana turchina	»	2
Fascia addominale di lana	»	1
» da materasso	»	2
» bianca per berretti	»	2
Fasce gambali di panno g. v.	paia	1
Fazzoletto nero di seta e cotone	n.	1
Forchetta di ferro stagnato	»	1
Gamellino di alluminio	»	1
Libretto personale	»	1
Mutande di tela di cotone	paia	3
Nastro di seta con la leggenda « Regia Marina »	n.	1
Piatto di alluminio	»	1
Zaino, valigia e porta coperta	gruppo	1
Lucchetti per detti	n.	2
Scarpe a stivaletto	paia	2
Scarpette	»	1
Solino turchino	n.	1
Scatola di fibra	»	1
Spazzola per branda	»	1
» per capelli	»	1
» per panni	»	1
» per scarpe	»	1
Spazzolino per denti	»	1

L'importo massimo della spesa per detto corredo è fissato in L. 970.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la marina: SIRIANNI.

ALLEGATO *B*.

Tabella-tipo del corredo di prima vestizione per gli arruolati volontari nel C. R. E. M.

Come la precedente più i seguenti capi:

Calzoni da lavoro di tela	n.	1
Camicia da lavoro di tela	»	1
Distintivi di categoria in cotone turchino ricamati su tela per tenute da lavoro	»	2
Distintivo « Nodo di Savoia » su tela	»	4
» « Nodo di Savoia » su panno	»	6
Farsetto di cotone	»	1

L'importo massimo della spesa per detto corredo è stabilito in L. 1010.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la marina: SIRIANNI.

ALLEGATO *C*.

Tabella-tipo del corredo di prima vestizione per gli arruolati nel C. R. E. M. destinati a prestar servizio col « Battaglione San Marco » (leva marittima).

Asciugamani	n.	2
Berretto basco di feltro grigio-verde	»	1
» di panno	»	1
» tela bigia	»	1
Bicchiere di alluminio	»	1
Branda di tela di canapa	»	2
Calze di cotone	paia	3
Calzoni di panno grigio-verde	n.	2
» da lavoro di tela	»	3
» di tela bigia	»	2
Calzoncini per ginnastica	»	1
Camicia di panno grigio-verde	»	2
» di tela bigia	»	2
» da lavoro di tela	»	3
Cappello impermeabile	»	1
» da lavoro di tela	»	2
Cappotto impermeabile	»	1
Cinghia di cuoio per calzoni	»	1
Coperta di lana	»	1
Cordone bianco	»	1
Cucchiaio di ferro stagnato	»	1
Distintivi di compagnia	»	14
» (manopole) « Leone San Marco »	paia	4
» di categoria di lana nera su tela bigia	n.	4
» di categoria in cotone turchino per tenute da lavoro	»	6
Farsetto di cotone bianco	»	2
» di lana grigio-verde	»	2
Fascia addominale	»	1
Fascie gambali panno grigio-verde	paia	1
Fascia per materasso	n.	2
Fazzoletto nero di seta e cotone	»	1
Forchetta di ferro stagnato	»	1
Gamellino di alluminio	»	1
Libretto personale	»	1
Mantellina di panno grigio-verde	»	1
Mutande di tela di cotone	paia	3
Nastro di seta con la leggenda « Battaglione San Marco »	n.	1
Piatto di alluminio	»	1
Zaino, valigia e porta coperta	gruppo	1
Lucchetto per detti	n.	2
Scarpe a stivaletto	paia	2
Scarpette	»	1
Solino turchino	n.	1
Scatola di fibra	»	1
Spazzola per branda	»	1
» per capelli	»	1
» per panni	»	1
» per scarpe	»	1
Spazzolino per denti	»	1

Avvertenza. — I marinai del « Battaglione San Marco » arruolati volontari riceveranno gratuitamente anche i seguenti effetti:

Distintivo « Nodo di Savoia » di lana nera su tela	n.	4
» « Nodo di Savoia » di lana nera su panno g. v.	»	4

L'importo massimo della spesa per detto corredo è fissato in L. 1025.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la marina: SIRIANNI.

ALLEGATO *D*.

Tabella-tipo del corredo da distribuire gratuitamente al sottocapo volontario promosso sottufficiale del C. R. E. M. (art 5 del decreto).

Berretto di panno turchino con gallone di seta nera	n.	1
Calzoni di panno turchino	»	1
» di tela rasata bianca	»	2
» di tela bigia	»	2
Cappotto di panno turchino	»	1
» impermeabile	»	1
Giacca di panno turchino	»	1
» di tela rasata bianca	»	2
» di tela bigia	»	2
Panciotto di panno turchino	»	1

Scarpe di tela bianca	paia	1
Galloni, distintivi di categoria e stellette per due giacche e cappotto	»	3
Trofeo per berretto	n.	1

L'importo massimo della spesa per detto corredo è fissato in L. 830.

Roma, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. — *Il Ministro per la marina*: SIRIANNI.

Numero di pubblicazione 1552.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1931, n. 1250.

Modificazione dei dazi generali sul caffè in grani e sul caffè tostato e unificazione della imposta di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 dell'allegato *A* al decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, nonchè l'art. 1 del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1593, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza di modificare il regime fiscale del caffè;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma restando l'applicazione nei casi previsti del dazio sul valore stabilito col R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, i dazi generali specifici sul caffè in grani e in pellicole, voce 37 *a* della tariffa doganale, e sul caffè tostato, anche macinato, voce 37 *b*, sono rispettivamente fissati in L. 740 ed in L. 1023 per quintale.

Art. 2.

L'imposta di consumo sul caffè in grani e in pellicole è stabilita nella misura unica di L. 1123 per quintale, e quella sul caffè tostato, anche macinato, in L. 1573 per quintale.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 35. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1931.

Indennità di scorta per il trasporto delle marche valore per l'imposta sulle cartine ed i tubetti per sigarette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1555;
Visto il R. decreto 26 luglio 1929, n. 1437;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Decreta:

Art. 1.

Per il servizio di scorta delle marche per l'imposta sulle cartine ed i tubetti per sigarette, da eseguirsi in economia e senza alcuna spesa di assicurazione, dal personale dell'Amministrazione finanziaria, nonchè dai graduati e militi della Regia guardia di finanza e della forza pubblica a ciò autorizzati, nel Comune di residenza, al di fuori del proprio ufficio ed in località situata entro il raggio di tre chilometri da esso, compete una indennità giornaliera in ragione di:

L. 17,60 agli appartenenti al personale di concetto;
L. 13,20 agli appartenenti al personale esecutivo e d'ordine;
L. 8,80 ai sottufficiali della Regia guardia di finanza e della forza pubblica;
L. 5,25 ai militi dei corpi suddetti.

Il servizio di scorta si riferisce ai seguenti movimenti di marche:

a) dal Deposito centrale delle marche per imposta sulle cartine e tubetti per sigarette di Roma, alla stazione ferroviaria od all'ufficio postale, per l'invio a mezzo ferroviario o con pacco postale ai magazzini provinciali e compartimentali presso le Intendenze di finanza del Regno;

b) dalla stazione ferroviaria o dall'ufficio postale di arrivo ai magazzini compartimentali e provinciali;

c) dai magazzini compartimentali e provinciali del bollo agli uffici del registro della rispettiva giurisdizione; semprechè il servizio di trasporto non sia disimpegnato da un appaltatore in forza di regolare contratto.

Art. 2.

Ai suddetti funzionari spetta inoltre il rimborso delle spese di trasporto per i servizi di scorta.

Art. 3.

L'indennità di cui al precedente art. 1 sarà aumentata di un terzo quando il servizio di scorta venga eseguito ad una distanza oltre il raggio di tre chilometri dalla sede dell'ufficio.

Non spetta indennità alcuna quando l'ufficio del registro è posto in locali dello stesso fabbricato in cui ha sede il magazzino provinciale o compartimentale del bollo.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° agosto 1931 e la spesa relativa farà carico al capitolo 215, bilancio passivo del Ministero delle finanze dell'esercizio in corso ed al corrispondente capitolo dei successivi esercizi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(7291)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1931.
Imposta di consumo sui vini fini e sui maiali macellati ad uso particolare.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 344 del testo unico sulla finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Di concerto col Ministro per l'interno;
Sentita la Commissione centrale per la finanza locale;

Determina:

La tassazione dei vini giusta la tariffa massima delle imposte di consumo di cui all'art. 95 del succitato testo unico, nonchè la speciale tassazione prevista all'art. 97 del testo unico medesimo pei maiali macellati ad uso particolare avranno vigore dal 15 ottobre 1931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro per l'interno*: ARPINATI. *Il Ministro per le finanze*: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1931 - Anno IX
Registro 8 Finanze, foglio 156. — GUALTIERI.

(7290)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1931.
Divieto di caccia al fagiano nei comuni di Altamura e Gravina di Puglia (Bari).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 della legge (testo unico) 15 gennaio 1931, n. 117, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;
Su proposta della Commissione venatoria provinciale di Bari;
Con riserva di udire al riguardo la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Nei comuni di Altamura e di Gravina di Puglia la caccia al fagiano rimane vietata per il corrente anno venatorio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà anche inserito sul Foglio degli annunzi legali della provincia di Bari.

Roma, addì 10 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(7292)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 45-178.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Giovanni fu Giuseppe e della fu Anna Tomazic, nato a Raccogliano (Ranziano) il 23 giugno 1894 e residente a Raccogliano (Ranziano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Cotic Gabriella fu Rodolfo Masten, nata a Raccogliano il 27 agosto 1894, moglie;
Cotic Giovanni, nato a Raccogliano il 23 giugno 1923, figlio;
Cotic Bogomiro, nato a Raccogliano il 19 ottobre 1920, figlio;
Cotic Ermanno, nato a Raccogliano il 9 febbraio 1927, figlio;
Cotic Anna fu Giuseppe, nata a Raccogliano il 3 ottobre 1906, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6279)

N. 45-177.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Vincenzo fu Biagio e di Basa Francesca, nata a Ranziano il 18 gennaio 1901 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Cotic Maria di Antonio Pregelj, nata a Ranziano il 28 settembre 1904, moglie;
Cotic Sabina Cirilla, nata a Ranziano il 26 ottobre 1927, figlia;
Cotic Silvestra Metodia, nata a Ranziano il 26 ottobre 1927, figlia;

Cotic Flora, nata a Ranziano il 1° dicembre 1929, figlia;
Cotic Giuseppe fu Biagio, nato a Ranziano il 3 dicembre 1910, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6280)

N. 45-175.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Giuseppe fu Mattia e della fu Anna Krpan, nato a Ranziano il 29 marzo 1865 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Andrea, nato a Ranziano il 30 novembre 1896, figlio;
Cotic Augusto, nato a Ranziano il 16 agosto 1901, figlio;
Cotic Maria, nata a Ranziano il 29 novembre 1907, figlia;
Cotic Cecilia, nata a Ranziano il 22 novembre 1909, figlia;
Cotic Luigia di Giacomo Mozetic, nata a Ranziano il 12 agosto 1899, nuora;
Cotic Zdrauco Mattia di Andrea, nato a Ranziano il 5 febbraio 1924, nipote;
Cotic Andrea di Andrea, nato a Ranziano il 4 settembre 1925, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6281)

N. 45-174.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Giovanni fu Mattia e della fu Anna Krpan, nato a Ranziano l'8 maggio 1851 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Maria fu Giuseppe Gorian, nata a Ranziano il 10 settembre 1872, moglie;
Cotic Giuseppe, nato a Ranziano il 18 aprile 1902, figlio;
Cotic Giovanni, nato a Ranziano il 20 febbraio 1907, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6282)

N. 45-173.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Giuseppe fu Antonio e della fu Zuzig Teresa, nato a San Michele (Opacchiasella) il 10 agosto 1896 e residente a San Michele (Opacchiasella), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Veronica di Biagio Cotic, nata a San Michele il 15 giugno 1896, moglie;
Cotic Michele Carlo, nato a Opacchiasella il 10 settembre 1924, figlio;
Cotic Valentino, nato a Opacchiasella il 14 febbraio 1927, figlio;
Cotic Giuseppe, nato a Opacchiasella il 12 maggio 1930, figlio;
Cotic Teresa fu Stefano e fu Devetak Maria, nata a San Michele il 16 agosto 1857, zia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6283)

N. 45-171.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Matteo fu Stefano e della fu Devetak Caterina, nato a San Michele (Opacchiasella) il 24 febbraio 1854 e residente a San Michele (Opacchiasella), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Rosa fu Giacomo Vizintin, nata a San Martino il 28 agosto 1861, moglie;
Cotic Giuseppe Giovanni di Matteo, nato a San Michele il 7 agosto 1881, figlio;
Cotic Maria di Giuseppe Giovanni, nata a San Michele il 4 aprile 1907, nipote;
Cotic Alma di Giuseppe Giovanni, nata a San Michele il 18 settembre 1909, nipote;
Cotic Giuseppe di Giuseppe Giovanni, nato a Bruck (Austria) il 22 novembre 1915, nipote;
Cotic Margherita di Giuseppe Giovanni, nata a Sevnica (Jugoslavia) il 29 settembre 1919, nipote;
Cotic Lodovico di Giuseppe Giovanni, nato a San Michele il 10 gennaio 1922, nipote;
Cotic Ermanno di Mattia, nato a Ronchi il 26 giugno 1924, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6285)

N. 45-170.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Giovanni di Giovanni e di Mihelj Maria, nato a Rifembergo il 7 gennaio 1890, residente a Rifembergo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Maria di Giuseppe Mihelj, nata a Scherbina il 1° aprile 1893, moglie;
Cotic Giovanni, nato a Comeno il 10 marzo 1921, figlio;
Cotic Gualtiero, nato a Comeno il 31 maggio 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Rifembergo, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6286)

N. 45-169.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio-decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Carlo fu Antonio e fu Zuzug Teresa, nato a San Michele del Carso il 20 ottobre 1902, residente a Sagrado, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Gisella di Antonio Pian, nata a Poggio Terzarmata il 10 luglio 1909, moglie;
Cotic Antonietta, nata Poggio Terzarmata il 31 dicembre 1927, figlia;
Cotic Carlo, nato a Poggio Terzarmata il 31 dicembre 1928, figlio;
Cotic Ileana, nata a Poggio Terzarmata il 15 ottobre 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sagrado, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6287)

N. 45-164.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cotic ved. Orsola fu Giuseppe Cotic e fu Cotic Marianna, nata a San Michele (Opacchiasella) il 23 dicembre 1859, residente a San Michele, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti vedova Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6292)

N. 45-163.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Miroslao fu Martino e di Hvala Anna, nato a San Michele (Opacchiasella) il 26 marzo 1907, residente a San Michele, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Emilio, nato a Farra il 31 dicembre 1909, fratello;

Cotic Maria, nata a Bruck (Austria) il 28 gennaio 1916, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6293)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione Bocchello Pozzolero in provincia di Cremona.

Con R. decreto 25 gennaio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1931, registro n. 18, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione Bocchello Pozzolero, con sede nel comune di Sergnano, provincia di Cremona.

Il detto Consorzio, con un comprensorio di ettari 36.33.30 situati nei comuni di Sergneno e di Cascina Valdraghi da irrigare mediante derivazione d'acqua dalla Roggia Guadazzolo e dal Bocchello Alchinetto di Sergnano è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Sergnano il 19 aprile 1931 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(7276)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione della Roggia Conta Griffa in provincia di Brescia.

Con R. decreto 29 luglio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1931, registro n. 18, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione della Roggia Conta Gruffa con sede in Corzano, provincia di Brescia.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 16 ditte, con un comprensorio di ettari 538.36.90 situati nei comuni di Corzano, Gerolanuova, Orzinuovi e Cremezzano da irrigare mediante derivazione d'acqua dalla Roggia Conta Gruffa, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Corzano il 17 maggio 1931, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(7277)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 205.

Media dei cambi e delle rendite del 13 ottobre 1931 - Anno IX

Francia	76.12	Oro	370.47
Svizzera	379.88	Belgrado	—
Londra	74.992	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.539	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	72.25
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	67.25
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.35
New York	19.20	Consolidato 5 %	81.225
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50%	79.175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 13).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	312724	105 —	Baldi *Virginia* fu Angelo-Girolamo, ved. di Daretto Gaspare, dom. in Costigliole d'Asti (Alessandria) ipotecata.	Baldi Irene-Virginia fu Angelo-Girolamo, detto *Gerolamo*, ved. ecc. come contro, ipotecata.
»	514086	98 —	Baldi *Severino* fu Angelo-Girolamo, dom. in Costigliole d'Asti (Alessandria), ipotecata.	Baldi *Leopoldo-Severino* fu Angelo-Girolamo, detto *Gerolamo*, dom. come contro, ipotecata.
Cons. 5 %	242525	65 —	Maritato Maddalena, Domenico, *Antonia* e *Maria* fu Rocco, minori sotto la p. p. della madre Concetta Jannucci, ved. di Maritato Rocco, dom. in Marigliano (Caserta).	Maritato Maddalena, Domenico, *Anna-Maria* e *Maria Grazia* fu Rocco, minori ecc. come contro.
»	373861	725 —	Mazza *Elisa* fu G. Battista, minore sotto la p. p. della madre Roberi Maria, ved. di Mazza G. Battista dom. in Ceva (Cuneo).	Mazza *Rosa-Elisa* fu G. Battista, minore ecc. come contro.
3.50 % » »	429698 511859 764305	140 — 140 — 70 —	Nani *Marianna-Teresa* di Michele, nubile, dom. in San Damiano d'Asti (Alessandria).	Nani *Teresa*, o *Maria-Teresa*, o *Marianna-Teresa* di Michele, nubile, dom. come contro.
» » »	514382 516446 521786	70 — 105 — 42 —	Gigliotti *Filippo* di Pietro, dom. in Cicala (Catanzaro).	Gigliotti *Guglielmo-Filippo*, di Pietro, dom. come contro.
Buono del Tesoro novennale 1931, seconda serie	953	Cap. 7.000 —	Mainardi *Angelina* fu Ercole, minore sotto la p. p. della madre Realini Adele, ved. Mainardi.	Mainardi *Adele-Rosa* fu Ercole, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	403160	1.220 —	Mangini Alfredo fu *Alfredo*, minore sotto la p. p. della madre Kunkl Margherita fu Stefano, ved. di Mangini *Alfredo*, dom. in Genova.	Mangini Alfredo fu *Luigi*, minore sotto la p. p. della madre Kunkl Margherita fu Stefano, ved. di Mangini *Luigi*, dom. in Genova.
3.50 %	574553	402,50	Guggino *Rosaria* fu Salvatore, moglie di De Michele Granet Luigi di Pietro, dom. in Palermo, vincolata.	Guggino *Maria-Rosaria* fu Salvatore, moglie ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 ottobre 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6828)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 11).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	329689	63 —	Folghera *Albino* e Maria fu Michele, minori sotto la p. p. della madre Folghera Maria fu Giuseppe, dom. in Comasco (Novara).	Folghera *Giovanni-Oreste-Albino* e Maria-*Marianna-Angiolina-Carlotta* fu Michele, minori ecc. come contro.
»	705534	35 —	*Parnaba* Michele fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Giulia Lopez ved. Parnaba, dom. in Bari.	*Barnabà* Michele fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Giulia Lopez, ved. *Barnabà* dom. in Bari.
Cons. 5 %	9960 Littorio	1.000 —	Gorlero *Bianca-Luigia* di Francesco, nubile, dom. in Oneglia (Imperia).	Gorlero *Luigia-Giovannina-Bianca* di Francesco, nubile, dom. come contro.
3.50 %	826600	192.50	Balestra *Benedetta* fu Serafino, moglie di Consorti Domenico fu Andrea, dom. in Ascoli Piceno, vincolata.	Balestra *Ida-Benedetta* fu Serafino, moglie ecc. come contro.
»	1419 Certificato provvis.	Cap. 10.500 —	*Bullo* Vittorio fu *Vincenzo*.	*Cosma* Vittorio fu *Giuseppe*.
»	192492	1.750 —	Minola *Luigia* fu Luigi, moglie di Tadini Tommaso di Giovanni Battista, dom. in Stresa (Novara), vincolata.	Minola *Maria-Luigia* fu Luigia, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	251506	235 —	*Dansi Rosalia* fu *Biagio* moglie di Solimando Giuseppe, dom. in Spinoso (Potenza).	*Danzi Rosolia* fu *Biase*, moglie ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 settembre 1931 — Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6741)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.